



## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

# Art. 471 c.p.c.

## Ricorso per cassazione

*Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.*

Si può proporre ricorso per cassazione a norma del numero 3 dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni delle norme corporative o degli accordi economici.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 10 giugno 1942 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Codice di procedura civile                                                    |
| Estremi       | Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443                                        |
| Libro         | Secondo — Del processo di cognizione                                          |
| Titolo        | IV — Norme per le controversie in materia di lavoro                           |
| Capo          | II — Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940                                        |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-471-ricorso-per-cassazione/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it